

STATUTO "IMPRONTA ONLUS"

Art. 1 - È costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (*ONLUS*), sotto la denominazione:

"IMPRONTA ONLUS"

Art. 2 - La ONLUS, priva di scopo di lucro e basata sul volontariato, autonoma da partiti politici e sindacati, s'impegna a promuovere, soprattutto tra le giovani generazioni, la più ampia educazione all'attività civica, per favorire sempre più elevati livelli di democrazia e partecipazione, di correttezza e trasparenza dei comportamenti istituzionali, di libertà ed uguaglianza dei cittadini, di funzionalità dei pubblici servizi, solidarietà nei rapporti umani e civili, rispetto e conservazione dell'ambiente.

Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Al fine di promuovere l'educazione civica dei cittadini, difendere l'ambiente in cui viviamo, rafforzare l'identità territoriale, l'Associazione si propone:

- 1)** lo studio, il confronto e la diffusione di conoscenze, idee ed orientamenti culturali atti a sviluppare la consapevolezza dei problemi contemporanei ed a formare le coscienze e il senso comune dei cittadini, e soprattutto dei giovani, ai valori sopra indicati, nonché all'esercizio della responsabilità individuale nella costruzione del futuro ;
- 2)** la formazione dei cittadini che si riconoscono nei principi ispiratori dell'Associazione al fine di poter svolgere e rivendicare pienamente il diritto alla partecipazione nella vita democratica;
- 3)** l'elaborazione di proposte in grado di favorire la soluzione di problemi della città in armonia con i principi ispiratori dell'Associazione, soprattutto in riferimento al rispetto dell'ambiente, al risparmio energetico, alla raccolta rifiuti, al sostegno della mobilità sostenibile attraverso la riduzione centralità uso automobile con il potenziamento trasporto pubblico, percorsi pedonali e piste ciclabili ;
- 4)** La realizzazione dell'«Osservatorio sull'Ambiente e sul Territorio» al fine di poter sviluppare un'analisi costante delle situazioni locali e regionali in grado di:

- raccogliere segnalazioni, documentazioni, testimonianze e richieste di intervento, trasmettendo tempestivamente agli Uffici preposti le informazioni raccolte ;

- promuovere la diffusione delle analisi sulla situazione di un quadro aggiornato, ed incentivare quindi sia la necessaria risposta da parte delle Istituzioni sia la doverosa mobilitazione delle coscienze di ogni cittadino libero;

5)- la realizzazione dell'«Osservatorio sulla trasparenza e correttezza della Pubblica Amministrazione», al fine di poter sviluppare un'analisi costante delle situazioni locali, provinciali e regionali, in grado di:

- raccogliere segnalazioni, documentazioni, testimonianze e richieste di intervento, trasmettendo tempestivamente agli Uffici preposti le informazioni raccolte;

- promuovere la diffusione delle analisi sulla situazione, anche attraverso gli organi di stampa e di informazione, di un quadro aggiornato, ed incentivare quindi sia la necessaria risposta da parte delle Istituzioni sia la doverosa mobilitazione delle coscienze di ogni cittadino libero.

6) la promozione di un coordinamento con i docenti di scuole ed istituti, per una più efficace azione educativa e formativa sui temi promossi dall'associazione.

7) la promozione di un ampio coordinamento tra realtà associative, civili e sociali, laiche e religiose, per il conseguimento degli obiettivi propri dell'Associazione.

8) la promozione dei valori e principi ispiratori dell'Associazione e il sostegno delle proposte da essa elaborate. Il tutto anche attraverso pubblicazioni, internet e manifestazioni pubbliche, incontri tematici.

9) la realizzazione di progetti, collaborazioni e consulenze con Enti pubblici e/o privati, al fine di promuovere con maggiore efficacia le finalità dell'associazione, oltre a:

- promuovere incontri e laboratori educativi nelle scuole ed istituti (o per le scuole ed istituti) sulla Legalità e la cultura dei diritti e dei doveri;

- organizzare conferenze, incontri, presentazioni di libri, artisti e video volte a raggiungere, nell'azione di sensibilizzazione civile, culturale e morale, il maggior numero di persone.

Tale scopo sarà perseguito attraverso l'intervento dei soci anche mediante attività connesse volte a meglio perseguire le finalità istituzionali.

10) " Impronta" può attivare su delibera del Consiglio Direttivo, "Gruppi ", "Comitati" .

- Detti Gruppi, Comitati possono essere tematici o territoriali e sono gestiti secondo i principi e obiettivi sanciti dallo Statuto e dalle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

- Ogni Gruppo, Comitato ha un "referente" nominato dal Consiglio Direttivo.

- Detti Referenti, hanno essenzialmente la funzione di garante dell'Associazione e devono promuovere la più ampia partecipazione conformemente alle norme statutarie.

- Ogni Gruppo, Comitato ,ha piena autonomia e responsabilità, anche finanziaria, e deve mantenere un costante rapporto di comunicazione con l'Associazione, anche al fine della stesura di Bilancio.

Per ogni iniziativa che preveda inoltre la necessità di utilizzo del Codice Fiscale deve essere richiesta l'autorizzazione al Presidente o Vice-Presidente.

- Ogni Gruppo, o Comitato su iniziativa del Referente può:

a) in conformità allo Statuto, attuare un proprio Tesseramento senza però concorrere alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

b) dotarsi di un coordinamento o sezioni ed adottare un proprio Regolamento ;

c) rappresentare la "Impronta" presso gli Enti e le Istituzioni pubbliche;

d) promuovere qualsiasi iniziativa pubblica conforme allo Statuto;

e) avanzare al Consiglio Direttivo proposte o iniziative ritenute utili su cui coinvolgere tutta l'Associazione.

- Il Consiglio Direttivo può in ogni momento, con motivata deliberazione, annullare il riconoscimento di un Gruppo, Comitato, con la maggioranza di 2/3 dei presenti;

- Il sito internet dell'associazione è strumento di informazione e comunicazione a disposizione dei Gruppi, o Comitati.

La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché

tutte le attività accessorie. Rimane escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate all'art. 10 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 460/97.

Art. 3 - La ONLUS ha sede in Muggia (TS).

Art. 4 - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 5 - Sono soci dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione

della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall'assemblea dei soci.

Art. 6 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente del Consiglio di amministrazione predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

Art. 7 - L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 a 11 membri liberamente eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Al Presidente non spetta alcun compenso.

Il Consiglio si riunisce:

- a) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
- c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio si redige il

relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio:

1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
2. redige i bilanci e li presenta all'assemblea;
3. compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

Art. 8 - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci devono essere convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Negli otto giorni precedenti il giorno fissato per l'adunanza, i documenti oggetto di discussione dovranno essere depositati presso la sede sociale. I soci possono prenderne visione ed estrarre copie a proprie spese.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi, sulla nomina del Presidente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale.

Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio oppure, in caso di sua assenza, da un socio

nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell'assemblea sarà esposto presso la sede sociale non appena formato e sottoscritto e vi rimarrà per i successivi dieci giorni.

Art. 9 – Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere istituito con decisione dell'assemblea dei soci. La stessa assemblea ne determina il numero dei componenti effettivi e dei supplenti e nomina le persone, anche non socie, chiamate a farne parte. Il Presidente del Collegio è indicato dall'assemblea di nomina. La stessa assemblea può deliberare di nominare un unico revisore dei conti.

Il Collegio dei Revisori ed il Revisore unico rimangono in carica per tre anni decorrenti dalla data di nomina. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprimono il proprio parere sulla bozza di bilancio annuale da sottoporre al voto dei soci.

Per il funzionamento del Collegio si rinvia alle norme di cui agli art. 2401, 2403, 2403 bis del Codice Civile, per quanto applicabili.

Art. 9 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore.

Art. 10 - Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice civile.